



SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est

Allegato "A"

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA SDS AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE COSI' DENOMINATA – "AREA AMIATA VAL D'ORCIA- PROGETTO SPERIMENTALE MINORI ANNO 2019"

IL DIRETTORE

Richiamata la Delibera Assemblea dei Soci n. 19 del 27.11.2019 dichiarata i.e., volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici ad attuare progetti sociali e di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative e/o volte al miglioramento e mantenimento dell'offerta per attività a favore di cittadini;

Visto il testo della convenzione approvata con la sopra citata Del. Assemblea dei Soci, inserita nel presente avviso quale parte integrante e sostanziale;

RENDE NOTO CHE

con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, la SDS intende acquisire manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, con cui stipulare convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del terzo settore).

La natura delle attività consiste in un servizio di trasporto verso strutture di cura, riabilitative, assistenziali e per altri interventi mirati all'autonomia personale e alla socializzazione dei cittadini residenti nei Comuni di Abbadia S.Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, San Quirico d'Orcia, Radicofan che versano in una condizione di grave disagio sociale e/o fragilità: minori in carico al servizio della USL, disabili, adulti ed anziani che vivono soli, privi di familiari o parenti in grado di accompagnarli e con gravi impedimenti.

L'affidamento delle attività sarà regolamentato da apposita convenzione, che avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2021.

La SDS si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcune pretese a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Le attività di cui al presente avviso pubblico saranno disciplinate ai sensi dello schema di convenzione di seguito allegato (All."A"):

Allegato "A"

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Società della Salute Amiata Senese, Valdorcia, Valdichiana Senese; Via Provinciale, 5 – 53040 Gracciano di Montepulciano

TRA

La Società della Salute Amiata Senese, Valdorcia, Valdichiana Senese (C.F. e P. IVA), nella persona del Direttore Ing. Roberto Pulcinelli, nato il 26/06/1959 a Castiglion del Lago e ivi residente in Via B.Buozzi, nel seguito per brevità anche denominata "Ente", da una parte

E

L'Associazione _____ con sede in _____ codice Fiscale _____ legalmente rappresentata da _____ di seguito denominata "Associazione",

PREMESSO

che nel periodo Settembre 2017 – Settembre 2019 si è attuato un servizio di trasporto verso strutture di cura, riabilitative, assistenziali e per altri interventi mirati all'autonomia personale e alla socializzazione dei cittadini residenti nei Comuni di Abbadia S.Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, San Quirico d'Orcia, Radicofani che versano in una condizione di grave disagio sociale e/o fragilità: minori in carico al servizio della USL, disabili, adulti ed anziani che vivono soli, privi di familiari o parenti in grado di accompagnarli e con gravi impedimenti;

che il finanziamento di tale servizio e l'accertamento della relativa spesa si attuano in forma diversa da quella prevista per la compartecipazione dei Comuni sopra indicati al bilancio delle funzioni sociali e socio assistenziali e precisamente con le modalità di seguito descritte:

- *ogni Comune definisce con proprio atto la partecipazione a tale servizio, quantificandone il finanziamento per l'attuazione ai sensi della presente Convenzione e versandolo all'Ente;*
- *l'Ente rendiconta ad ogni Comune l'impiego delle risorse ed autorizza le prestazioni fino a concorrenza dell'ammontare destinato all'attuazione del servizio.*

Che l'Ente, per lo svolgimento di tale trasporto sociale, intende avvalersi dell'apporto di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative e/o volte al miglioramento e mantenimento dell'offerta per attività a favore di cittadini, così come avvenuto per la gestione di tale trasporto nel periodo Settembre 2017 – Settembre 2019;

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'Ente affida al _____ come indicata in premessa, un servizio di trasporto di persone riconosciute in disagio sociale e/o fragilità residenti nei comuni di : Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani.

Art. 3 – Definizione

3.1 Per servizio di trasporto sociale si intende: accompagnamento con mezzi di trasporto di persone residenti nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani che versano in una condizione di grave disagio sociale e/o fragilità: minori in carico al servizio della USL, disabili, adulti ed anziani che vivono soli, privi di familiari o parenti in grado di accompagnarli e con gravi impedimenti.

Art. 4 – Oggetto

4.1 Il servizio dovrà essere rivolto a realizzare interventi previsti nel piano individuale personale

elaborato dal competente servizio sociale, se necessario in collaborazione anche con altri servizi professionali (L.R. 41/2005 art. 7 e s.m. ed i.).

4.2 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni esempi di trasporto sociale:

- per l'espletamento procedure burocratiche indispensabili presso istituti previdenziali o tribunali e altro;

- per l'effettuazione visite specialistiche, di accertamento di invalidità, terapie indispensabili particolari, fermo restando la non trasportabilità con i comuni mezzi.

Art. 5 – Modalità di accesso al servizio

5.1 Il cittadino, in condizione di disagio sociale e/o fragilità, che intenda avvalersi del servizio di trasporto sociale, dovrà rivolgersi all'assistente sociale competente territorialmente che, oltre alla presa in carico, dovrà certificare l'esistenza del disagio sociale, del disagio economico e/o fragilità e che il trasporto rientra tra gli interventi previsti nel piano individuale della persona.

5.2 Potranno accedere al servizio di trasporto sociale, senza nessuna forma di compartecipazione, i soggetti la cui situazione economica, ISEE familiare, rilasciato sulla base del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 7 novembre 2014, risulti inferiore all'importo del minimo vitale, aumentato del 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, per l'anno in corso .

5.3 In caso di trasporto con finalità sanitarie l'utente dovrà presentare all'assistente sociale competente per territorio, oltre all'attestazione ISEE valida, prescrizione del medico di medicina generale o pediatra, redatta su ricettario regionale, relativa alla necessità di effettuare prestazioni specialistiche o esami diagnostici o trattamenti terapeutici.

5.4 Eventuali deroghe a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, con riferimento alle categorie elencate e al limite ISEE, motivate da gravi disagi sociali e/o familiari, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Coordinatore Sociale di Zona.

5.5 Il trasporto sociale dovrà essere autorizzato dal Coordinatore Sociale di Zona, che verificherà la disponibilità economia rispetto al budget definito.

5.6 La successiva prenotazione del servizio di trasporto, da parte dell'assistente sociale, dovrà pervenire all'Associazione, a mezzo di posta elettronica con un preavviso minimo di 48 ore, con apposita modulistica.

5.7 Eventuali richieste urgenti, per le quali è necessario dare una risposta in un tempo inferiore alle 48 ore, saranno preannunciate con una telefonata. Resta fermo il successivo invio del fax e di copia della prenotazione di cui ai commi precedenti.

5.8 L'Associazione dovrà, in ogni caso e con le modalità più opportune, garantire il servizio richiesto. Ogni impossibilità a garantire lo svolgimento del servizio dovrà essere documentata mediante comunicazione ai sensi del successivo art. 8.

5.9 L'Associazione dovrà provvedere al coordinamento delle attività di trasporto.

Art. 6 – Esecuzione dell'attività

6.1 L'Associazione, per l'esecuzione del servizio di trasporto sociale, mette a disposizione:

- un numero adeguato di volontari per lo svolgimento delle attività;*
- gli automezzi dell'Associazione;*
- la struttura associativa e gli strumenti complementari necessari per la gestione operativa del servizio.*

6.2 L'Associazione coinvolta dovrà garantire automezzi adeguatamente equipaggiati per il servizio di trasporto sociale.

6.3 L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi. Oltre all'autista dovrà essere previsto, ove necessario, un accompagnatore sulla base delle disposizioni vigenti per il trasporto di persone anziane o portatrici di handicap che necessitano di interventi di supporto e sorveglianza durante il trasporto.

6.4 L'accompagnatore e/o l'autista cureranno con particolare attenzione la tutela dei trasportati

durante la salita, il percorso e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli, senza omettere, in alcun caso, la vigilanza sugli stessi.

6.5 La presa in carico dell'utente da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore avverrà e terminerà, di norma, di fronte all'abitazione del trasportato.

6.6 Sarà cura dell'assistente sociale segnalare all'Associazione eventuali situazioni relative ad utenti che non siano in grado di recarsi autonomamente all'automezzo atto al trasporto oppure siano necessari particolari ausili per il trasporto.

6.7 Nel caso di cui al comma precedente del presente articolo sarà discrezione dell'Associazione organizzare il trasporto con le modalità che riterrà più opportune al fine di adempiere alle indicate esigenze.

6.8 Nel caso di trasporti collettivi l'utente, di cui al comma 6.6 del presente articolo, nella presa in carico da parte dell'Associazione, dovrà essere il primo nel viaggio di andata e l'ultimo in quello di ritorno.

6.9 Nel caso di trasporti collettivi dovranno essere i servizi sociali professionali a segnalare le modalità di effettuazione del servizio per evitare la mancata sorveglianza, così come indicate al comma precedente.

6.10 Il servizio di trasporto potrà essere espletato tutti i giorni, con l'esclusione della domenica

Art. 7 – Obblighi dell'“Azienda”

7.1 L'“Azienda” si impegna a:

- *fornire all'utenza ogni tempestiva informazione utile dello svolgimento del presente servizio di trasporto sociale;*
- *controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione attraverso contatti con l'utenza che fruisce dei servizi.*

Art. 8 – Obblighi dell'Associazione

8.1 L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- *l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della presente convenzione, fatta salva la facoltà di recedere secondo le modalità previste nel successivo art. 11;*
- *l'osservanza delle modalità di coordinamento e di operato stabiliti nella presente convenzione;*
- *la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;*
- *l'immediata comunicazione all'“Azienda”, nonché alle famiglie del trasportato ed al personale del luogo di destinazione, l'eventuale interruzione del servizio;*
- *la stipula di polizza assicurativa, ai sensi delle vigenti normative che si riferiscono alle organizzazioni di volontariato per i volontari che prestano la propria opera, tenendo indenne l'Ente da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;*
- *l'adozione delle disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa nazionale e regionale vigente per la tutela dei diritti e della dignità dell'utenza.*

8.2 Il servizio sarà svolto con il personale volontario e/o giovani in servizio civile. L'Associazione può avvalersi di personale strutturato per il quale saranno applicate le differenti tipologie di contratti in essere nel settore e sarà rispettata la normativa vigente in materia di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Art. 9 – Rimborsi

9.1 Per ogni servizio di trasporto con auto è previsto un diritto di chiamata di € 5,00 ed un

rimborso chilometrico pari ad € 0,55.

9.2 Per ogni servizio di trasporto con mezzo attrezzato, garantita la presenza dell'autista e dell'accompagnatore, è previsto un diritto di chiamata di € 8,00 ed un rimborso chilometrico pari ad € 0,90.

9.3 Per diritto di chiamata si intende il rimborso forfettario per l'uscita giornaliera (andata e ritorno) del mezzo.

9.4 Per rimborso chilometrico l'importo riconosciuto, per ogni chilometro effettivo percorso dai mezzi utilizzati per ogni servizio (andata e ritorno) di trasporto.

9.5 La liquidazione del corrispettivo da parte dell'Ente all'Associazione sarà effettuata mensilmente, a fronte di presentazione di specifico documento contabile e nota di servizio relativa al mese in cui si è verificato l'espletamento dei servizi.

9.6 Alla nota di servizio dovrà essere allegato l'elenco dei servizi effettuati, dei chilometri percorsi e delle ore di servizio erogate.

9.7 L'Associazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13-08-2010 n. 136 e s.m.i., è obbligata e assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

9.8 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 13-08-2010 n. 136 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13-08-2010 n. 136 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10 – Durata della convenzione

10.1 La convenzione avrà durata di anni 2 dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, acquisito entro il mese precedente alla scadenza il consenso delle parti contraenti.

10.2 E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 11 – Risoluzione – Rescissione - Penale

11.1 E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di risolvere la presente convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 30 giorni.

11.2 L'Ente ha facoltà di rescindere la presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione del servizio di trasporto sociale, quali a titolo di esempio non esaustivo:

- il servizio di trasporto sociale non è fornito in conformità a quanto concordato;*
- il servizio di trasporto non è eseguito con la dovuta diligenza.*

11.3 Nel caso previsto dal precedente comma l'Ente procederà solamente alla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione, documentate e certificate.

11.4 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

11.5 Nell'eventualità che l'Associazione, per cause inerenti la propria organizzazione, non svolga quanto previsto dalla presente Convenzione, sarà tenuta a versare all'Ente una penale di € 100,00 per ogni mese non coperto.

Art. 12 – Responsabilità e Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 l'Associazione assume la qualifica di Titolare del Trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'“Azienda”.

12.2 L'Associazione assume l'obbligo di agire in modo che non siano divulgati o oggetto di

sfruttamento i dati e le informazioni di cui venga in possesso, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di trattamento dei dati.

12.3 Il personale volontario o incaricato dall'Associazione è tenuto ad osservare rigorosamente le norme sulla riservatezza e sul segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

12.4 Il medesimo obbligo di riservatezza grava anche sull'Ente nei confronti dell'Associazione. Le parti, inoltre, si impegnano a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale avessero rapporti.

12.5 L'Ente dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'incarico affidato con la presente convenzione.

12.6 L'Associazione risponderà personalmente e con propri mezzi degli eventuali danni arrecati all'Ente e/o terzi, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati.

12.7 In caso di infortunio che dovesse occorrere al personale volontario o incaricato dall'Associazione affidataria dell'incarico, questi non potranno accampare diritto alcuno nei confronti dell'Ente.

Art. 13 – Norme generali di rinvio

13.1 Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, con le agevolazioni previste Dlgs 117/2017e dalle altre leggi vigenti in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di registro Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

13.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari.

Art. 14 – Criteri di valutazione

La graduatoria sarà formulata applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione al massimo di punti 20:

1. n. annuo di volontari aderenti alla data di iscrizione al registro: max punti 3

da 4 a 10 volontari punti 1

da 11 a 30 volontari punti 2

oltre 30 volontari punti 3

2. Anni di esperienza, anche non continuativi di svolgimento di servizi o attività nei seguenti ambiti per uno o più amministrazioni pubbliche negli ultimi cinque anni: max punti 10

3. Attività socio assistenziale max punti 7

a. esperienza superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi punti 2

b. esperienza superiore a 24 mesi e inferiore a 36 mesi punti 5

c. esperienza superiore a 36 mesi e inferiore a 60 mesi punti 7

Art. 15 – Modalità e termini presentazione adesioni

Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare alla sede amministrativa della SDS Via Provinciale n. 5 Gracciano - **entro le ore 13 del giorno 13 Dicembre 2019-**, una busta chiusa controfirmata sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Avviso pubblico manifestazione interesse da parte di organizzazione di volontariato e di promozione sociale, finalizzata alla stipula di una convenzione con la SDS per lo svolgimento di attività di interesse generale e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale –“Trasporto verso strutture di cura, riabilitative, assistenziali e per altri interventi mirati all'autonomia personale e alla socializzazione dei cittadini residenti nei Comuni di Abbadia S.Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, San Quirico d'Orcia, Radicofani“ oppure via pec al seguente indirizzo: sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it con il medesimo oggetto.

Art. 16 – Valutazione istanze pervenute

Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione presieduta dal Direttore SdS e da altri due componenti, convocata per il giorno 16.12.2019 alle ore 10.

Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite comunicazione diretta ai partecipanti tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 17 – Pubblicazione avviso

Il presente avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione “Bandi di gara e contratti “ e in BANDI del sito istituzionale della SDS

Per informazioni e chiarimenti Segreteria SDS – sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it – tel. 0578/713635

*IL DIRETTORE SDS
Ing. Roberto Pulcinelli*

*Allegati: “A” Schema di Convenzione
 “B” Schema di Domanda*